

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E REGOLAMENTO (PDDI)

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO il D.L. 8 aprile 2020, n.22 "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato" convertito, con modificazioni, dalla 6 giugno 2020, n.41;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

VISTA l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

VISTE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

VISTO il DPCM 19 ottobre 2020

VISTA la nota ministeriale del 26-10-2020 prot. U.001934.

VISTO il DPCM del 3 Novembre 2020

VISTA Nota Ministeriale del 9-11-2020, prot. U.002002

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli alunni nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l'ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all'esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2,

L'Istituto Comprensivo T.Croci ha elaborato, approvato e adottato il PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E REGOLAMENTO (PDDI) come di seguito articolato

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

1. Il presente documento ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione e di utilizzo della Didattica Digitale Integrata (di seguito DDI), al fine di garantire il successo formativo e la continuità dell'azione educativo-didattica, di mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combattere il rischio di isolamento e di demotivazione. La declinazione in modalità telematica degli aspetti che caratterizzano il profilo professionale docente, fa sì che si possa continuare a dare corpo e vita al principio costituzionale del diritto all'istruzione.
2. Il PDDI è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, dall'organo collegiale responsabile dell'organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica.
3. Il presente PDDI ha validità a partire dall'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica.

Art. 2 - Premesse

DOCENTI

1. A seguito dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all'articolo 2, comma 3, prevede che "in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art.1, comma 121, della legge n.107/2015". Pertanto, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal consiglio dei Ministri, l'attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità di didattica digitale integrata (DDI) in forma complementare o in forma esclusiva qualora dovesse disporsi la sospensione dell'attività didattica in presenza, al fine di garantire la continuità del diritto all'istruzione.
2. La DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al DPCM

- 3.
- 4.
5. 7 agosto 2020 n. 89, per come declinate dall'istituzione scolastica nell'apposito Piano, che rappresenta lo strumento organizzativo che la scuola si è data per garantire il diritto all'istruzione. E' possibile adottare una unità oraria inferiore a 60 minuti e stabilire eventuali pause tra le lezioni sincrone.
6. Il personale docente è comunque tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni connesse all'esercizio della professione docente. In particolare il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe.
7. I docenti posti in quarantena o isolamento fiduciario, come precisato nella nota dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale n. 3653 9-10-2020 e nella ai del dipartimento per il sistema educativo e di formazione del 26-10-20 prot. 0001934, non sono assimilabili a personale effettivamente contagiato da Covid-19. Ne deriva che, fino all'eventuale manifestarsi dei sintomi di malattia, il lavoratore è in grado di espletare la propria attività professionale in forme diverse. Pertanto, l'ordinaria prestazione lavorativa si sostanzia in attività di didattica digitale integrata, al fine di garantire - in assenza di un effettivo stato di malattia certificata - la realizzazione in concreto del diritto allo studio a vantaggio di tutti gli allievi.
8. Se l'intera classe del docente sarà stata posta in quarantena con sorveglianza attiva, al pari del docente stesso, per quella classe le attività didattiche siano svolte in modalità di DDI, sia per il docente a sua volta in quarantena, sia - eventualmente - per tutti i docenti che di quella classe siano contitolari, anche se non posti in quarantena. Questi ultimi potranno, infatti, svolgere la DDI da scuola, utilizzando *device* e connettività dell'Istituto, come nei casi in cui la quarantena riguardi solo gli alunni delle classi.
9. Il docente in quarantena, pertanto, svolgerà ordinariamente attività di docenza in DDI a vantaggio della classe o delle classi poste a loro volta in quarantena.
10. Qualora, invece, le classi del docente posto in quarantena non siano a loro volta nella stessa condizione, il docente posto in quarantena svolgerà attività di DDI, ogni qual volta sia prevista, da orario settimanale in modalità asincrona e, compatibilmente con l'attività didattica pianificata e le risorse strumentali, anche in modalità sincrona a supporto del docente presente in classe o, per quanto riguarda la scuola primaria, anche per singoli alunni dell'interclasse posti in quarantena.
11. Lo svolgimento della didattica in presenza nelle classi di titolarità del personale posto in quarantena sarà garantita facendo ricorso a personale dell'organico dell'autonomia in servizio presso l'istituzione scolastica, individuando la necessità di garantire l'attività didattica come priorità temporanea rispetto allo svolgimento di altre eventuali attività non connesse all'insegnamento curricolare.
12. Per quanto attiene la circostanza dei docenti di sostegno, contitolari a pieno titolo delle classi in cui prestano servizio, si ritiene che la particolarità della loro funzione inclusiva per l'alunno con disabilità, in via ordinaria, debba essere considerata prioritaria rispetto alla necessità di gestione generalizzata del gruppo classe. Pertanto, potranno disporre il loro impiego in funzioni di supporto al docente in quarantena esclusivamente a orario settimanale invariato e nelle classi di cui siano

- 13.
14. effettivamente contitolari, sempre che non vi siano particolari condizioni ostative, legate alla necessità di gestione esclusiva degli alunni con disabilità loro affidati.
15. Nel caso in cui il docente di sostegno sia posto in quarantena, si ritiene di poter individuare la misura più idonea per garantire il diritto allo studio dell'alunno con disabilità, avvalendosi dei docenti in compresenza o dell'organico dell'autonomia
16. Il docente di sostegno posto in quarantena continuerà a svolgere il proprio compito di progettazione di attività didattiche inclusive, opportunamente condivise e programmate in sede di programmazione settimanale, che realizzerà in modalità asincrona anche a favore dell'intero gruppo classe, e, compatibilmente con l'attività didattica pianificata e le risorse strumentali, anche in modalità sincrona a supporto del docente presente in classe.
17. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.
18. la rilevazione della presenza in servizio del personale docente in quarantena e/o isolamento fiduciario deve risultare a mezzo del registro elettronico, precisando se la prestazione sia stata resa in modalità sincrona o asincrona.
19. L'attività didattica in modalità asincrona è condotta dal docente in modalità digitale all'interno della "classroom" e/o del Registro Elettronico e della quale vi sia tracciabilità. Ne consegue che la lezione asincrona è da considerarsi, comunque, uno spazio didattico di apprendimento strutturato e non deve essere assimilata alla mera assegnazione di compiti e allo studio individuale.
20. All'alunno in quarantena la scuola dovrà in ogni caso garantire, ove la strumentazione tecnologica in dotazione lo consenta, l'erogazione di attività didattiche in modalità digitale integrata (attività sincrona e asincrona).

STUDENTI

1. Nello svolgimento delle attività di didattica digitale integrata avviate dall'istituto lo studente, anche con l'aiuto dei genitori, dovrà rispettare le regole esposte nel presente documento e tutte le indicazioni fornite dai propri insegnanti per una partecipazione proficua alle attività proposte.
2. Le assenze dovranno essere giustificate, anche per verificare che i genitori ne siano a conoscenza. Qualora un docente riscontrasse l'assenza reiterata di un alunno alle lezioni a distanza o che questi fosse restio a svolgere le attività proposte, ne darà segnalazione alla famiglia attraverso il RE nella sezione personale.
3. Nella formazione a distanza valgono le stesse regole delle attività didattiche in presenza:
 - rispettare le consegne del docente;
 - controllare con frequenza le attività proposte dagli insegnanti

- in particolare nelle attività in modalità sincrona
- entrare con puntualità nell'aula virtuale;
- partecipare ordinatamente ai lavori che si svolgono;
- non disturbare;
- presentarsi in maniera consona e adeguata all'ambiente d'apprendimento;
- usare un linguaggio adeguato;
- avere rispetto di compagni e insegnanti;
- seguire le indicazioni del docente riguardo il silenziare i microfoni o il disattivare momentaneamente la videocamera;
- accendere il microfono quando viene chiesto dall'insegnante, rispettando il turno di parola;
- utilizzare la chat per motivi inerenti la lezione e per necessità e non per mandare messaggi ai compagni;
- lasciare la video lezione quando l'insegnante conclude la lezione;
- chiedere all'insegnante il permesso per assentarsi brevemente dalla lezione
- È vietato scattare foto o effettuare registrazioni durante le video lezioni.
- È vietato condividere i parametri di accesso alle video lezioni o ad altri strumenti di didattica a distanza con persone non autorizzate.
- I compiti prodotti devono essere consegnati esclusivamente nelle modalità indicate dal docente
- Tutti i comportamenti che non rispettano questo Regolamento potranno essere sanzionati.

FAMIGLIE

1. Le famiglie hanno l'obbligo di restituire la giusta dignità a questo tipo di didattica che è la modalità con cui attualmente si svolge la funzione formativa ed educativa della scuola nei casi di sospensione forzata della didattica in presenza; pertanto, faranno in modo di sollecitare bambini e i ragazzi per tempo alla lezione: creazione di un ambiente adatto e comunicazione di uno stile in linea con quanto si farebbe a scuola, quindi possibilmente senza elementi di disturbo o distrazione, sollecitando anche l'ordine personale e della postazione di studio con un abbigliamento consoni al proprio ruolo di alunni.
2. Tenendo conto dell'età, gli adulti presenti in casa non dovranno interferire nelle lezioni a distanza, tranne che per un supporto al proprio figlio in caso di difficoltà nell'uso della piattaforma. E' importante, laddove possibile, lasciare autonomia nella relazione con insegnanti e compagni: bisogna concedere loro il proprio spazio senza togliere la libertà che hanno a scuola. L'ideale sarebbe persino di lasciare loro liberi di usare le cuffie auricolari e cambiare ambiente in casa per evitare un coinvolgimento che normalmente non ci sarebbe
3. Nel caso degli alunni più piccoli, gli adulti che li supportano durante l'attività didattica in modalità sincrona, ove richiesto dalle insegnanti, seguiranno le indicazioni del docente riguardo il silenziare i microfoni o il disattivare la

videocamera.

4. Dopo la video-lezione: gli adulti presenti non commentino in nessun modo ciò che eventualmente hanno sentito o visto delle lezioni con i bambini/ragazzi, per non interferire nella dinamica didattica e garantire il rispetto delle relazioni.
5. Le famiglie si accerteranno che il cellulare, il tablet o il computer abbiano la batteria completamente carica.
6. Le famiglie comunicheranno ai docenti l'eventuale assenza del figlio/a ad una lezione con Meet,
7. Le famiglie controlleranno giornalmente il registro elettronico e i compiti assegnati

Art. 3 – Definizione DDI

1. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.
2. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento degli alunni sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, alunne e alunni, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata in modo personalizzato anche agli alunni che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.
3. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle alunne e degli alunni, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, pratica sportiva ad alto livello, altro debitamente motivato.
4. La DDI è uno strumento utile per
 - Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
 - La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
 - Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
 - Il miglioramento dell'efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: visivo, uditivo, verbale o cinestesico, globale analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);
 - Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).
5. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell'interazione tra insegnante e gruppo di alunni. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:
 - Attività sincrone, ovvero svolte con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti

e il gruppo di alunni. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone

- o Le video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;
 - o Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell'insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali *Google Documenti* e *Google Moduli*, *Jamboard*.
- Attività asincrone, da non confondersi con la mera somministrazione di compiti o con lo studio individuale, sono realizzate senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di alunni. Se pure manca alle attività asincrone l'interazione tra alunni e docenti in tempo reale, sono comunque attività svolte dal docente a beneficio diretto degli alunni. Le attività asincrone possono essere di diverso tipo e possono anche prescindere dall'uso dello strumento informatico. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili quali ad esemplificazione:
- o materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante (brevi registrazioni di lezioni, dispense in pdf, immagini, link a siti di interesse, presentazioni);
 - o esercitazioni online tipo *learning apps*, *wordwall*, *liveworksheet* ecc e altre piattaforme
 - o esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell'ambito di un project work.
6. Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle alunne e degli alunni, ma le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte degli alunni di compiti precisi assegnati di volta in volta
7. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell'ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento situato, così articolate:
- prima fase di presentazione/consegna (sincrona)
 - seconda fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi (asincrona)
 - fase plenaria di verifica/restituzione (sincrona)
8. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e

asincrono, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli alunni deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell'ambito della didattica speciale.

9. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova l'autonomia e il senso di responsabilità delle alunne e degli alunni, e garantisca omogeneità all'offerta formativa dell'istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d'istituto.
10. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l'interazione tra gli insegnanti e tutte le alunne e gli alunni, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all'alunna o all'alunno con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.

Art. 4 - Supporto e Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

1. La Funzione Strumentale Nuove tecnologie e i docenti della Commissione Nuove tecnologie garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando
 - Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, anche ed eventualmente attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;
 - Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle alunne e agli alunni dell'Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all'acquisizione delle abilità di base per l'utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche.
2. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all'Istituto sono:
 - Il Registro elettronico Axios, che consente di gestire il Registro di classe;
 - La Google Suite for Education (G-Suite): La G Suite in dotazione all'Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni utili in ambito didattico.
 - Ciascun docente, nell'ambito della DDI, può comunque integrare l'uso delle piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle alunne e degli alunni.
3. Nell'ambito delle attività didattiche svolte a distanza "DDI", sia in modalità sincrona sia in modalità asincrona, gli insegnanti firmano il Registro Elettronico, cliccando DDI e precisando il n. di ore svolte secondo il quadro orario predisposto da ciascun consiglio di classe in modo da non interferire nell'orario curricolare di altri gruppi

- classe. Nella sezione argomenti l'insegnante specifica l'argomento trattato e/o l'attività svolta e la modalità di svolgimento: modalità sincrona o modalità asincrona (ad esemplificazione: Italiano DDI 2 ore - 1^ ora presentazione della poetica di D'annunzio - modalità sincrona; 2^ ora visione breve video sulla vita del poeta al termine del quale completamento di questionario/scheda - modalità asincrona).
4. Le ore di attività asincrone devono essere individuate nell'arco della settimana allo stesso modo delle ore di attività sincrona, in modo da evitare sia sovrapposizioni con le altre discipline sia un carico di lavoro eccessivo per gli studenti.
 5. Scuola Infanzia e Primaria - Il Team di classe crea una classe su Google Classroom, come ambiente digitale di riferimento per la gestione dell'attività didattica sincrona e asincrona. L'insegnante invita tutti gli alunni della classe comunicando il codice di accesso o invitando singolarmente gli alunni utilizzando il loro nome utente e il loro indirizzo mail di istituto (nome.cognome@icscroci.it).
 6. Scuola Secondaria - L'insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su Google Classroom da nominare come segue: Classe Plesso Anno scolastico - Disciplina (ad esempio: 2AGIALLI2020/2021 - Italiano; plesso CROCI), come ambiente digitale di riferimento per la gestione dell'attività didattica sincrona e asincrona. L'insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli studenti della classe comunicando il codice della classe o inviando l'invito tramite le email di ciascuno (nome.cognome@icscroci.it).

Art. 5 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico

1. Nel caso della scuola dell'infanzia si andrà a prediligere lo svolgimento di attività in modalità asincrona, a causa delle difficoltà per i bambini di questa età di prestare attenzione durante i collegamenti online. L'attività sincrona sarà prevalentemente di socializzazione e relazione, e si svolgerà con il seguente assetto:
 - bambini 3 anni: 1 modulo settimanale
 - bambini 4 anni: 1 modulo settimanale
 - bambini 5 anni: 1 modulo settimanale
2. Nel caso sia necessario attuare l'attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di classi per le quali è disposta la sospensione cautelare della didattica in presenza e/o la quarantena, in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con delibera del Collegio Docenti, in ottemperanza alla normativa vigente.
3. A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di attività in modalità sincrona, ripartite in modo equo tra i docenti e le discipline, più precisamente:
 - 10 spazi tempo (40/50 m.) per le classi prime della scuola primaria
 - 15 spazi tempo (40/50 m.) per le classi della scuola primaria
 - fino a 20 spazi tempo (40 m.) per le classi della scuola secondaria
4. Tale riduzione oraria di lezione è stabilita:

- Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle alunne e degli alunni, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza;
 - Per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle alunne e degli alunni, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working.
5. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione del monte ore di lezione non va recuperata dagli studenti essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle alunne e degli alunni, sia del personale docente.
 6. Nell'organizzazione delle attività didattiche digitali integrate, e quindi, nella distribuzione equilibrata, delle attività in modalità sincrona e asincrona, come già sopra precisato all'art.3 c.7, si privilegerà la modalità sincrona per la fase di presentazione/consegna (prima fase) e la fase di verifica/restituzione (terza fase), mentre si utilizzerà la modalità asincrona principalmente per le attività di produzione autonoma, di approfondimento e/o consolidamento o in piccoli gruppi.
 7. Ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi di Team/del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, con attività didattiche in modalità asincrona.
 8. Di ciascuna attività didattica asincrona l'insegnante stima l'impegno richiesto al gruppo di alunni in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l'uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle alunne e degli alunni.
 9. Il monte ore disciplinare non comprende l'attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle attività didattiche svolte in modalità asincrona.
 10. Nella scuola dell'infanzia la DDI sarà finalizzata principalmente a mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le insegnanti avranno cura di definire una calendarizzazione delle attività. Le proposte saranno: piccole esperienze, brevi filmati o file audio, una videoconferenza settimanale, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni.
 11. Nella Scuola Primaria il team di classe definirà il quadro orario della DDI distribuendo equamente gli spazi orari tra i vari ambiti disciplinari. Le fasce orarie in cui programmare le ore in DDI (modalità sincrona e asincrona) sono 8.30-12.00 e 14.00-16.30, comprese le pause, da lunedì a venerdì
 12. Nella scuola secondaria di I° grado il quadro orario della DDI è strutturato in modo strettamente allineato all'orario scolastico vigente. Nello specifico, come già precedentemente precisato, comprenderà 20 spazi tempo settimanali da 40 minuti in modalità sincrona, completati da attività didattiche in modalità asincrona per i restanti minuti, dalle ore 8,15 alle ore 13,15 con un intervallo di 25 minuti. I laboratori pomeridiani verranno svolti in modalità esclusivamente asincrona.
 13. Per gli alunni con Bisogni educativi speciali verrà formulato un piano individuale

per la Didattica Digitale Integrata, basandosi sul PEI dell'alunno. Gli educatori comunali saranno invitati a fare parte della classroom, ma non potranno essi stessi, per motivi di gestione sicura della piattaforma G-Suite, creare autonomamente i meet.

14. Per le classi seconde e terze della scuola secondaria di I° grado, in ottemperanza a quanto stabilito nel il DPCM 3 Novembre 2020 (art. 3 comma 4 lettera f) "Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali [...]" e la nota del Ministero dell'Istruzione 1990 del 5 novembre 2020 che precisa "[...] andrà garantita l'effettiva inclusione scolastica, in special modo per gli alunni con disabilità, attraverso l'attivazione di tutte le forme di raccordo e collaborazione possibili con gli altri enti responsabili del loro successo formativo, [...], al fine di rendere un effettivo servizio di istruzione e di realizzare, in concreto, il diritto allo studio previsto dalla Costituzione. In generale, in materia di inclusione scolastica per tutti i contesti ove si svolga attività in DDI il DPCM, nel richiamare il principio fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, segna nettamente la necessità che tali attività in presenza realizzino un'inclusione scolastica "effettiva" e non solo formale, volta a "mantenere una relazione educativa che realizzi effettiva inclusione scolastica". I dirigenti scolastici, unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza dell'alunno con disabilità, in coerenza col PEI, nell'ambito del coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di allievi della classe di riferimento, che potrà variare nella composizione o rimanere immutato, in modo che sia costantemente assicurata quella relazione interpersonale fondamentale per lo sviluppo di un'inclusione effettiva e proficua, nell'interesse degli studenti e delle studentesse. Le medesime comunità educanti valuteranno, inoltre, se attivare misure per garantire la frequenza in presenza agli alunni con altri bisogni educativi speciali, qualora tali misure siano effettivamente determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da parte degli alunni coinvolti; parimenti, si potranno prevedere misure analoghe anche con riferimento a situazioni di "digital divide" [...]. Nell'ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione dovrà essere posta agli alunni figli di personale sanitario, direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza [...], in modo che anche per loro possano essere attivate [...] tutte le misure finalizzate alla frequenza della scuola in presenza", l'Istituto T. Croci predisporrà un piano, condiviso e sottoscritto dalla famiglie, con orario in presenza personalizzato fino al termine del lockdown.

Art. 6 – Modalità di svolgimento delle attività DDI

1. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all'interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell'insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le

risorse e interagire nello stream.

2. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un archivio per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia incluse nella G Suite, sia prodotte da terzi e rese disponibili sull'intero dominio @icscroci.it. Per esempio con Google Sites per la scuola dell'infanzia è possibile convergere documenti, video, presentazioni, immagini e allegati in un unico punto, condividendoli con un gruppo ristretto di bambini o con tutti. Questa sezione del sito dedicata alla scuola dell'Infanzia nasce dall'esigenza di creare uno spazio di condivisione che favorisca la comunicazione a distanza tra insegnanti, famiglie e bambini in un momento in cui la regolarità della didattica in presenza risulta, purtroppo, interrotta.
3. Nel caso di video lezioni rivolte all'intero gruppo classe, video lezioni individuali per piccoli gruppi e programmate nell'ambito dell'orario settimanale, l'insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet all'interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l'accesso al meeting delle alunne e degli alunni.
1. Durante lo svolgimento delle video lezioni agli alunni è richiesto il rispetto delle regole della netiquette di Istituto, riportate sinteticamente negli artt. 2 c.1,2,3 e nell'art. 8 del documento.

Art. 8 – Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali

1. Google Suite for Education, possiede un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette al suo amministratore di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l'orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.
2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono account esclusivamente di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l'utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano dalle attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, alunni, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.
3. In particolare, è assolutamente vietato registrare, diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.
4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte degli alunni può portare all'attribuzione di note disciplinari e all'immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all'irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 9 - Percorsi di apprendimento in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza rivolti a singoli alunni/piccoli gruppi che si trovano in condizioni di fragilità o sono stati posti in isolamento fiduciario da ATS

1. Al fine di garantire il diritto all'apprendimento degli alunni considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19, con il coinvolgimento del team e/o del consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell'organico dell'autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto.
2. In caso di studente fragile certificato che, durante l'emergenza Covid, non frequenta per un lungo periodo: almeno il 75% delle ore di DDI previste si svolgono in modalità sincrona con collegamenti giornalieri con le docenti e gli alunni della classe di appartenenza.
3. In caso di alunni sottoposti a quarantena temporanea per periodi superiori alla settimana in linea generale, i $\frac{2}{3}$ delle ore di DDI previste si svolgono in modalità asincrona e $\frac{1}{3}$ delle ore previste si svolgono con collegamenti sincroni; nello specifico, si privilegerà la modalità sincrona per le sole attività legate alla "prima fase" della strutturazione del modulo didattico, di cui all'art. 3 c.7 del presente documento, o momenti di interazione con i compagni. La scelta è determinata dalla necessità sia di garantire un ambiente di apprendimento sereno (la presenza costante di altri adulti oltre i docenti della classe può diventare elemento distrattore e, in taluni casi, inibitore) sia di garantire la tutela della privacy di tutti gli attori coinvolti durante le lezioni. La presenza di altri adulti, che non hanno titolarità di trattamento dei dati personali degli alunni della classe, in attività didattiche di tipo interattivo, necessiterebbe l'autorizzazione da parte degli interessati (famiglie degli studenti in presenza, specialmente degli studenti DVA o con BES). A questo scopo nelle scuole dell'Infanzia e della Primaria, ogni consiglio di interclasse/intersezione definiscono un piano didattico specifico, utilizzando ore di contemporaneità, di compresenza e/o di servizio dei docenti che sono temporaneamente posti in isolamento fiduciario; la Scuola Secondaria utilizzerà parte delle 49,50 ore di recupero.

Art. 10 - Metodologie e strumenti per la verifica in DDI

1. La didattica a distanza può essere svolta secondo diverse modalità, ma in ogni caso determina particolari prassi valutative che non possono replicare quelle consuete in presenza.
2. Presupposto del processo valutativo, inteso prioritariamente come strumento formativo e orientativo, è mettere al centro i processi di apprendimento, che lo studente mette in atto per acquisire conoscenze, abilità e competenze, nei diversi

contesti, setting nei quali apprende e interagisce con i propri compagni e i propri insegnanti.

3. La Didattica Digitale Integrata (DDI) e/o completamente a distanza (DAD) rendono, quindi, assolutamente necessario individuare le modalità più idonee, non solo di organizzare e gestire un tempo e uno spazio scolastici virtuali entro i quali proporre le attività didattico-formative, ma contestualmente e conseguentemente gli strumenti più efficaci per condurre una valutazione autentica.
4. La Didattica Digitale Integrata (DDI) e/o DAD insistono su una pluralità di abilità complesse, inquadrare in un contesto virtuale caratterizzato da elementi diversi da quelli che caratterizzano la didattica in presenza.
5. Innanzitutto, la didattica a distanza muta radicalmente i modi dell'interazione tra docente e discenti e tra i discenti stessi, secondo tempi differenti e modalità comunicative nuove e, anche per questo, la pianificazione didattica sarà finalizzata, oltre a scegliere con cura gli obiettivi e i saperi essenziali da raggiungere e le competenze da sviluppare, a favorire la partecipazione attiva dei ragazzi e la loro motivazione ad apprendere.
6. L'attività didattica si sviluppa attraverso momenti sincroni e asincroni durante i quali l'alunno è invitato a produrre testi, presentazioni, immagini, materiali che fanno già parte della verifica che sviluppa le competenze disciplinari e trasversali, valorizzando il processo rielaborativo e, attraverso l'autovalutazione, quello metacognitivo. Una verifica immediata permette di ricalibrare in modo flessibile, ma anche più incisivo, il percorso formativo.
7. In questo nuovo contesto di "aula", nel quale si modificano le caratteristiche del processo di insegnamento/apprendimento, è necessario determinare nuove istanze di valutazione, che integrano le modalità valutative ordinarie, fermo restando che la valutazione deve essere costante, trasparente, tempestiva e garante di continui feedback.
8. Nodi irrinunciabili delle modalità di valutazione durante la didattica a distanza, da intendersi nella loro valenza qualitativa e descrittiva, sono:
 - A. la dimensione continuativa della valutazione dei processi di apprendimento (contrapposta a quella fotografica dei singoli episodi valutativi come i test e le interrogazioni);
 - B. la registrazione intesa come documentazione del percorso che dovrà dotarsi di diversificati strumenti di raccolta di informazioni, quali le rubriche valutative, diari di bordo, descrizioni di processi;
 - C. il feedback - la restituzione - all'interno di un dialogo formativo dove vengono messi in luce gli aspetti positivi e le criticità dei prodotti e anche i suggerimenti per migliorare o proseguire il percorso. I criteri per l'analisi dei prodotti potrebbero essere quelli utilizzati durante la didattica in presenza (costanza, impegno, correttezza, progressione degli apprendimenti), ma con una diversa prospettiva legata alle capacità dello studente, al suo livello di autonomia, alla sua possibilità di accedere ad aiuti in famiglia o risorse presenti nel suo contesto. L'analisi potrebbe inoltre essere un valido elemento di valutazione diagnostica per decidere di intervenire individualmente su alcune situazioni;
 - D. l'eterogeneità delle forme di valutazione che ogni docente potrà assumere all'interno del proprio contesto classe prevedendo una diversificazione anche

rispetto ai singoli studenti sulla base delle possibilità di ciascuno di partecipare a quanto proposto; la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono, oppure includere entrambe le forme (es. preparazione di un prodotto da esporre successivamente.

- E. le diverse modalità di verifica di una attività svolta in DDI, generalmente non possono portare alla produzione di materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. Si baseranno principalmente sulla valutazione del processo che ha portato alla realizzazione del prodotto, piuttosto che solo sul prodotto finale;
- F. I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione all'interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall'istituzione scolastica;
- G. la centralità della condivisione con tutti gli insegnanti rispetto alla progettazione e alla scelta degli strumenti per valutare;
- H. la centralità nella valutazione di attribuire valore agli apporti personali, all'acquisizione di autonomia, al senso di responsabilità e alla collaborazione.

Si allegano modelli di rubriche valutative ad integrazione degli strumenti di valutazione ordinaria, da utilizzare in caso di sospensione continuativa della didattica in presenza. Ogni docente può, comunque, se lo ritiene necessario, realizzare rubriche specifiche per l'unità di apprendimento che sta svolgendo.

Art. 11 - Metodologie e strumenti per la verifica degli alunni con bisogni educativi speciali

1. I docenti, sia curricolari sia di sostegno, curano l'interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire agli alunni medesimi in incontri quotidiani con il gruppo classe e concorrono, tutti in egual modo, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe. Per le situazioni di fragilità, a qualsiasi tipologia esse siano riconducibili, si opereranno periodici monitoraggi al fine di poter attivare tutte le azioni necessarie volte a garantire l'effettiva fruizione delle attività didattiche e il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento prefissati nel PEI/PDP.
2. Andrà altresì verificato, anche con la collaborazione della famiglie, che gli strumenti tecnologici in uso costituiscano per tali alunni un reale beneficio in termini di efficacia. In particolar modo per gli studenti con cittadinanza non italiana neo arrivati in Italia, anche con figure di supporto del territorio. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nei PEI e PDP di tali alunni.

Art. 12 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente, esclusivamente per le attività didattiche a distanza e su richiesta motivata da parte delle famiglie, un servizio di comodato d'uso gratuito di personal computer o altri dispositivi digitali, per favorire la partecipazione degli alunni. Si

rimanda al Regolamento Comodato d'uso gratuito Tablet/notebook in vigore nell'Istituto T. Croci deliberato in Consiglio di Istituto in data 28 agosto 2020 aggiornata in data 3 settembre 2020 - Delibera n. 95/2020 Prot.0003634/U del 29/10/2020

1.

Art. 13 - Supporto ai docenti a tempo determinato

1. in subordine alla necessità di garantire la strumentazione adeguata agli alunni, e tenuto conto che il personale di ruolo può usufruire della Carta del docente, il docente a tempo determinato, allo scopo di poter garantire il proprio servizio anche da remoto, può inoltrare richiesta, debitamente motivata, di ottenere in comodato d'uso gratuito gli strumenti necessari per svolgere l'attività didattica.

Art. 13 – Aspetti riguardanti la privacy e cyberbullismo

1. Gli insegnanti dell'Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali delle alunne, degli alunni e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.
2. In base alla normativa vigente in materia di Privacy e di Cyberbullismo **non è consentito alcun utilizzo non autorizzato di immagini, video-audio lezioni e materiale prodotto durante le attività di e-learning.**
3. In particolare agli **alunni è fatto espressamente divieto di:**
 - filmare o registrare, catturare screenshot dei contenuti presenti nelle piattaforme senza autorizzazione e condividerli in qualunque sede;
 - intervenire con commenti inappropriati, offensivi e denigratori sia verso gli insegnanti, sia verso i compagni;
 - permettere a terzi di accedere alle piattaforme con il proprio account;
 - utilizzare in qualsivoglia modo gli strumenti delle piattaforme in modo non consono al fine di escludere, deridere, offendere i compagni e gli insegnanti.
 - Un comportamento scorretto esporrà immediatamente l'alunno a sanzioni disciplinari.
 - In particolare si rammenta che offendere l'insegnante durante l'esercizio delle proprie funzioni, quindi anche durante l'attività on-line o con condivisioni non autorizzate di materiale audiovisivo, è un comportamento riconducibile a reato di oltraggio a pubblico ufficiale.
4. I **genitori e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale:**
 - hanno l'obbligo di prendere visione dell'Informativa sulla privacy dell'Istituto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
 - hanno l'obbligo di sottoscrivere la dichiarazione liberatoria sull'utilizzo della Google Suite for Education, comprendente anche l'accettazione dell'insieme di regole che disciplinano il comportamento degli alunni in rapporto all'utilizzo degli strumenti digitali;
 - in base alla normativa vigente in materia di Privacy e di Cyberbullismo non hanno alcun diritto di utilizzare in modo non autorizzato immagini, video-audio lezioni e materiale prodotto durante le attività di e-learning e

teleconferenza. In particolare è fatto espressamente divieto di filmare o registrare, catturare screenshot dei contenuti presenti nelle piattaforme senza autorizzazione e condividerli in qualunque sede;

Deliberato nella seduta del Collegio Docenti del 23 novembre 2020 e nella seduta del Consiglio di Istituto del 27 novembre 2020